

N. Gen.le 26 del 02/02/2017

N. di Settore 6 del 02/02/2017



COMUNE DI ASSORO

PROVINCIA REGIONALE DI ENNA

SETTORE I

“ AMMINISTRAZIONE GENERALE E ORGANIZZAZIONE”

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

DETERMINA

OGGETTO: RIPARTO DIRITTI DI SEGRETERIA E DI ROGITO 4° TRIMESTRE 2016 - ART. 10 LEGGE N. 114/2014 DI CONVERSIONE DEL D.L. N. 90/2014 E DELIBERAZIONE DELLA SEZIONE DELLE AUTONOMIE DELLA CORTE DEI CONTI N. 21/SEZAUT/2015/QMIG.-

Premesso che l'art. 10 della legge n. 114/2014, di conversione del D.L. n. 90/2014, prevede l'abrogazione dei diritti di rogito a favore del segretario comunale e l'abrogazione della ripartizione del provento annuale dei diritti di segreteria da versare all'Agenzia Autonoma Albo Segretari Comunali e Provinciali;

Considerato che le norme previgenti stabilivano che il comune era tenuto a versare al segretario comunale il 75% sul 90% della quota sui diritti di rogito spettante al comune stesso, e comunque entro un massimo di un terzo dello stipendio in godimento;

Considerato che l'articolo .citato interviene, prevedendo l'abolizione dell'attribuzione ai segretari comunali, delle quote loro spettanti sui diritti di rogito e, che, pertanto .le, somme relative verranno interamente acquisite dai bilanci degli enti locali;

Considerato che la legge n. 114/2014, di conversione del D.L. n. 90/2014 , prevede l'erogazione dei diritti di rogito a favore dei segretari che non rivestono la qualifica dirigenziale e per quelli che prestano la loro opera presso enti locali privi di dipendenti con qualifica dirigenziale, nella misura non superiore ad un quinto dello stipendio;

Considerato infine, che la norma prevede che le nuove disposizioni non si applichino sulle quote maturate prima della data di entrata in vigore del decreto legge, ovvero il 25 giugno 2014;

Visto il parere 275/2014 della Corte dei Conti sezione Lombardia ;

Vista la deliberazione N.21/SEZAUT/2015/QMIG del 4 giugno 2015che testè recita : *"alla*

luce della previsione di cui all'art. 10 comma 2 bis del d.l. 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, i diritti di rogito competono ai soli segretari di fascia C. In difetto di specifica regolamentazione nell'ambito del CCNL di categoria successivo alla novella normativa i predetti proventi sono attribuiti **integralmente** ai segretari comunali, laddove gli importi riscossi dal comune, nel corso dell'esercizio, non eccedano i limiti della quota del quinto della retribuzione in godimento del segretario. Le somme destinate al pagamento dell'emolumento in parola devono intendersi al lordo di tutti gli oneri accessori connessi all'erogazione, ivi compresi quelli a carico degli enti;

Vista la sentenza n. 75/2016 della Corte Costituzionale ;

Visto il parere n. 26297 del 25 marzo 2016 della Ragioneria Generale dello Stato, rilasciato in risposta al quesito posto da un Comune , che ha richiamato solo la pronuncia della Corte dei Conti Sezione Autonomie, sottolineando l'irrilevanza della pronuncia della Corte dei Costituzionale, contenuta in una sentenza di rigetto e quindi valida ed efficace solo nel caso di specie ;

Considerato che il Segretario Generale di questo Comune Dott. Filippo Ensabella , non rientra fra i Segretari di fascia C ,e che, quindi in virtù della su richiamata deliberazione della Sezione delle autonomie-della Corte dei Conti, per i rogiti effettuati dalla data del 24 giugno 2015, data di deposito presso la Segreteria della su richiamata Sezione delle autonomie non gli competono più i diritti di rogito.

Visti gli allegati prospetti, relativi alle somme incamerate durante il 4° trimestre 2016, di €. 101,09 ;

Ritenuto pertanto procedere al riparto delle somme sopracitate;

Visto l'art. 184 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il vigente regolamento di contabilità;

Vista la determina Sindacale n.30 del 30/12/2016 , con la quale è stata affidata al sottoscritto la responsabilità del 1° Settore “ Affari Generali e Organizzazione ” e attribuita la P.O per il periodo 01/01/2017-31/12/2017 ;

Visto l'art. 5 comma 11 del D.L 30 dicembre 2016 n. 244 che differisce al 31 marzo 2017 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione esercizio 2017 ;

Visti:

- a) il decreto legislativo n. 118/2011, attuativo della legge delega in materia di federalismo fiscale n. 42/2009, recante “*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi*”, che prevede una complessiva riforma del sistema di contabilità delle regioni e degli enti locali finalizzata ad una loro armonizzazione tra le diverse pubbliche amministrazioni, ai fini del coordinamento della finanza pubblica ;
- b) il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria “ *allegato 4/2 al D. Lgs. 118/2011*”;
- c) *L'art 179 del D. Lgs. 267/2000 “ **Accertamento di somme** ”*

Tenuto conto che il principio della competenza finanziaria potenziata prevede che tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate, attive e passive devono essere **registrate** nelle scritture viene a scadenza;

DETERMINA

Per le motivazioni citate in premessa

1. **Attribuire** al Comune il 100% di € 101,09 ;

2. **Di Incamerare** la somma di cui sopra al Titolo 3 Tipologia 100 Categoria 02 capitolo 521 del compilando bilancio 2017, gestione competenza ;
3. **Di Dare Atto che il presente provvedimento viene pubblicato** sul sito istituzionale ai sensi del D.L 22 giugno 2012 n. 83, convertito dalla legge 7 agosto 2012 n. 134;
4. **Trasmettere** copia del presente provvedimento agli uffici finanziari per gli adempimenti di competenza e al Sindaco.
5. Di dare atto, altresì, ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile del presente procedimento ;
- 6) Dare atto che** il superiore importo sarà esigibile nel corrente ' esercizio finanziario;

Il Responsabile del Procedimento
(MALAGUARNERA NICOLINA)

Il Responsabile del Settore
(DOTT. PAU ANTIOCO GIUSEPPE)

Parere art.32 del Regolamento di Contabilità:

- a) Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
(art.32 del Regolamento di Contabilità)

Assoro li 02/02/2017

Il Responsabile del Servizio Finanziario
DOTT. ENSABELLA FILIPPO

Parere Tecnico

- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica, ha espresso parere FAVOREVOLE;

Parere Contabile

- il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile, ha espresso parere FAVOREVOLE;